



SCHEMA

PATTO PARASOCIALE

La presente scrittura privata viene stipulata in data_____

TRA

Il Politecnico di Torino, con sede in Torino, Via Corso Duca Degli Abruzzi n. 24, C.F. e Partita IVA _____, a mezzo del legale rappresentante Guido Saracco, nato a Torino, il 24 novembre 1965, debitamente autorizzato in forza di _____ (di seguito denominato "**Politecnico di Torino**")

E

[Socio Operativo A], con sede in _____, Via _____, C.F. e Partita IVA _____, a mezzo del legale rappresentante _____, debitamente autorizzato in forza di _____ (di seguito denominato "**Socio Privato [A]**")

E

[Socio Operativo B], con sede in _____, Via _____, C.F. e Partita IVA _____, a mezzo del legale rappresentante _____, debitamente autorizzato in forza di _____ (di seguito denominato "**Socio Privato [B]**")

(il Socio Privato A ed il Socio Privato B, insieme i "**SociPrivati**" ed unitamente al Politecnico di Torino, le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- A) il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito anche "**MUR**"), in attuazione dell'Investimento 3.1 "*Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione*", previsto nell'ambito della Missione 4 ("*Istruzione e ricerca*") – Componente 2 ("*Dalla ricerca all'impresa*") del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in seguito "**PNRR**"), ha stabilito di concedere finanziamenti, sotto forma di contributi alla spesa, destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione che favoriscano una più stretta integrazione tra imprese e mondo della ricerca, per dispiegare il potenziale di crescita economica del Paese e conferire caratteristiche



di resilienza e di sostenibilità – economica e ambientale – ai processi di sviluppo (avviso n. 3265 del 28 dicembre 2021);

- B) il Politecnico di Torino ha presentato una proposta progettuale recante codice identificativo “ITEC0000021”, dal titolo “NATIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE NETWORK FOR THE SIMULATION AND MONITORING OF THE ENERGY SYSTEM (IRSME)” con un valore complessivo di investimento pari a euro 34.708.000,00 (trentaquattromilionisettecentotto/00) (di seguito “” “Proposta Progettuale I), con previsione di una fase di sviluppo e realizzazione della durata di 3 anni (“**Progetto**”);
- C) con Decreto di concessione 153 del 22 giugno 2022 (di seguito “**Decreto di concessione**”), il MUR ha ammesso a finanziamento il Progetto presentato dal Politecnico di Torino per un importo complessivo di euro 17.006.920,00 (diciasettemilioniseimilanovecentoventi/00) nella forma del contributo alla spesa, a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4” Istruzione e Ricerca” – Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” – Investimento 3.1 “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione”, finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU;
- D) l'attuazione del Progetto avviene attraverso un partenariato pubblico-privato istituzionalizzato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, con la costituzione di una società a partecipazione pubblico-privata avente come oggetto sociale la realizzazione e gestione della relativa infrastruttura tecnologica;
- E) Il Politecnico di Torino, nell'interesse proprio e delle Università, consorzi e/o Amministrazioni pubbliche che hanno manifestato interesse al Progetto e aderito alla relativa Proposta, ha acquisito la disponibilità – in alcuni casi con accordo formale – alla messa a disposizione del Politecnico e della costituenda società a partecipazione mista pubblico-privata di spazi idonei alla realizzazione delle attività o che costituiranno le sedi nazionali dell'Infrastruttura tecnologica.
- F) Il Politecnico di Torino ha indetto, con bando di gara pubblicato in data _____, una procedura a evidenza pubblica finalizzata alla selezione dei soci privati per la costituzione di una nuova società a partecipazione mista pubblico-privata ex art. 17 D. Lgs. n. 175/2016 con contestuale affidamento alla stessa della realizzazione e dello sviluppo del Progetto;



- G) all'esito della procedura di gara è stato individuato/sono stati individuati come socio/soci della società mista il seguente/seguinti operatori economici: _____;
- H) che con atto notarile in data odierna, è stata costituita la _____ S.p.a. con sede in ____ e codice fiscale in corso di ottenimento (la "**Società**") ed annesso statuto accluso **sub Allegato G**) (lo "**Statuto**");
- I) in pari data è stato sottoscritto il contratto di servizio tra il Politecnico di Torino e la Società **sub Allegato H**) (il "**Contratto di Servizio**");
- J) il capitale sociale della Società è detenuto come segue:
- il Politecnico di Torino è proprietario del _____% del capitale sociale della Società;
 - il Socio Operativo A è proprietario del _____% del capitale sociale della Società;
 - il Socio Operativo B è proprietario del _____% del capitale sociale della Società.
- K) è necessario definire i rapporti tra il Politecnico di Torino e tutti i Soci in relazione al funzionamento della Società, all'apporto delle risorse finanziarie necessarie al Progetto ed alla circolazione delle azioni della Società.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1. Premesse

- 1.1 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente patto parasociale ("**Patto Parasociale**").

2. Interpretazione

- 2.1 Le espressioni "si impegna a far sì che ...", "farà sì che ..." ed equivalenti adottate in questo Patto Parasociale, così come la previsione di contratti da stipulare ed atti e negozi giuridici da compiere da parte di soggetto diverso da quello che qui assume la relativa obbligazione, comportano promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice civile.

3. Pattuizioni generali

- 3.1 Le Parti si impegnano, nei limiti consentiti dalle applicabili disposizioni di legge, a uniformare i propri comportamenti alle disposizioni contenute



nel presente Patto Parasociale e ad agire e votare nell'assemblea dei soci della Società secondo quanto qui disposto, nonché a fare tutto quanto in loro potere affinché i membri del Consiglio di Amministrazione da esse rispettivamente designati ai sensi del successivo Articolo 4 agiscano secondo le disposizioni del presente Patto Parasociale.

- 3.2 Resta inteso tra le Parti che, in caso di conflitto tra le previsioni di cui al presente Patto Parasociale e lo Statuto, le previsioni del presente prevarranno tra le Parti e, conseguentemente, le Parti eserciteranno i propri diritti, anche di voto, affinché le previsioni del presente Patto Parasociale siano rispettate.
- 3.3 Le disposizioni del presente Patto Parasociale si applicheranno automaticamente anche (i) a tutte le nuove azioni della Società di cui le Parti dovessero divenire titolari nel corso della vigenza del presente Patto Parasociale medesimo a qualsiasi titolo o causa (inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per effetto di aumenti di capitale gratuiti o a pagamento); e (ii) ad eventuali aventi causa delle Parti che divengano titolari delle azioni della Società per qualsiasi titolo o causa, rimanendo inteso che a tal fine troveranno applicazione le disposizioni dell'Articolo 5 che segue.

4. Regole di Corporate Governance

4.1 Consiglio di Amministrazione della Società

- 4.1.1 Le Parti concordano che la Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri nominati in conformità alle disposizioni che seguono:
- 2 membri saranno nominati su designazione del Politecnico di Torino che indicherà, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3 membri saranno nominati su designazione dei Soci Privati, tra i quali verrà nominato l'Amministratore Delegato.
- 4.1.2 Il Consiglio di Amministrazione avrà tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di delegare le proprie funzioni all'Amministratore Delegato fermo restando il potere di conferire ulteriori deleghe specifiche ad altri suoi componenti, e sarà regolarmente costituito e delibererà validamente con i quorum partecipativi e deliberativi previsti dalla legge, salvo che per



l'approvazione delle materie indicate all'articolo 9.3 dello Statuto che saranno riservate alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e saranno approvate unicamente con il voto favorevole dell'amministratore/degli amministratori nominato/i dal Politecnico di Torino.

- 4.1.3 Nel caso in cui vengano meno, per qualsiasi causa, uno o più amministratori le Parti si impegnano a far sì che il Consiglio di Amministrazione sia immediatamente ricostituito in modo tale da rispettare in ogni momento la composizione prevista nel precedente Articolo 4.1.1.
- 4.1.4 Ferme restando le ipotesi di revoca assembleare, qualora il Politecnico di Torino ovvero i Soci Privati ritenga/no necessario revocare uno o più degli amministratori di propria designazione, gli altri Soci presteranno ogni più ampia collaborazione affinché si proceda a tale revoca il più rapidamente possibile e alla nomina del consigliere designato in sostituzione dell'amministratore revocato, restando inteso che il Socio che ha provveduto alla revoca, dovrà tenere manlevata e indenne la Società da ogni e qualsiasi pretesa del consigliere revocato dipendente da o conseguente a tale revoca.

5. Trasferimenti delle azioni

5.1 Lock-up

- 5.1.1. Fermo restando i diritti di recesso previsti dal Codice civile, per un periodo di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione del presente Patto Parasociale (il "**Periodo di Lock-Up**"), nessuno dei soci potrà trasferire le proprie azioni.

5.2 Diritto di prelazione

- 5.2.1 Le Azioni del Politecnico sono cedibili a favore di soggetti terzi, in possesso di idonei requisiti, scelti, qualora siano soggetti privati, con procedura a evidenza pubblica da indirsi di comune intesa tra la Società e il Politecnico stesso. Le Azioni dei Soci Privati sono cedibili a favore di un soggetto, in possesso di idonei requisiti, scelto con procedura ad evidenza pubblica da indirsi di comune intesa tra la Società, il Politecnico e il Socio Privato titolare dell'Azione posta in



vendita.

- 5.2.2 Ai fini del presente Articolo per trasferimento si intendono tutti i negozi di alienazione sia ove relativi al trasferimento di azioni sia ove relativi a trasferimenti di diritti di opzione. Oltre alla vendita, a titolo esemplificativo, si intendono negozi di trasferimento i contratti di permuta, la costituzione di trusts, i contratti e/o atti di conferimento, dazione in pagamento e donazione, costituzione di diritti reali e qualsiasi altro negozio che trasferisca il diritto di voto.
- 5.2.3 In caso di trasferimento di Azioni, del Politecnico e dei Soci Privati, e dei diritti di opzione sulle nuove Azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione propria da intendersi quale diritto ad essere preferiti a terzi a parità di condizioni economiche offerte. Si richiama espressamente e integralmente quanto disciplinato nello statuto in tema di trasferimento delle Azioni e di diritto di prelazione.

5.3 Diritto di Riscatto

- 5.3.1. La partecipazione del/i Socio/i Privato/i alla Società non potrà superare il 31 dicembre 2041.
- 5.3.2. Per i fini di cui sopra, entro il 31 dicembre 2041, le Parti si incontreranno per concordare in buona fede l'eventuale messa in liquidazione della Società per raggiungimento dello scopo sociale ovvero per concordare i termini dell'esercizio di riscatto delle Azioni dei Soci Privati in conformità all'articolo 13 dello Statuto.
- 5.3.3 Rimane inteso che al Politecnico di Torino spetta in ogni caso il diritto di riscatto sulle azioni dei Soci Privati nei seguenti casi: (a) alla scadenza della durata del Contratto di Servizio; (b) in caso di grave inadempimento da parte del Socio/i Privati degli impegni assunti con il presente Patto Parasociale.
- 5.3.4 In caso di esercizio di riscatto nell'ipotesi prevista all'Articolo 5.3.3 (b), il valore di liquidazione delle azioni sarà stabilito ai sensi dello Statuto, dal cui importo dovranno essere dedotti i danni patiti dalla Società e/o dal Politecnico e/o dagli altri Soci sotto forma pubblica in conseguenza dell'inadempimento.

6. Capitale sociale ed Apporti dei Soci



- 6.1 Il capitale iniziale della Società è fissato in euro 50.000 e verrà versato in misura proporzionata alla quota attribuita a ciascuno socio. La quota maggioritaria di partecipazione al capitale della Società sarà sempre riservata ai Soci Privati, anche in caso di aumento di capitale.
- 6.2 Entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione della Società verrà effettuato, in conformità all'articolo 2.3.2 del Disciplinare, un aumento di capitale mediante conferimento in natura dei beni indicati dal Socio privato con esclusione del diritto di opzione per il Politecnico di Torino, ai sensi e per gli effetti e secondo le procedure di cui agli Articoli 2343 e 2441 4° comma del Codice civile con modalità tali da assicurare al Politecnico di Torino il mantenimento della propria quota di partecipazione alla Società.
- 6.3 I Soci Privati provvederanno a supportare finanziariamente la Società durante la Fase di Sviluppo del Progetto, attraverso l'erogazione di finanziamenti soci infruttiferi da effettuarsi previa richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione sulla base del piano economico finanziario semestrale della Società.
- 6.4 In conformità allo stato di avanzamento della Fase di Sviluppo del Progetto, gli apporti da parte del Politecnico di Torino e dei Soci Privati verranno eseguiti come segue:
- a) quanto al Politecnico di Torino, solo mediante conferimento in denaro da erogarsi in coerenza ed in corrispondenza con le erogazioni del MUR a questi effettuate;
 - b) quanto al Socio Operativo in denaro o mediante conversione in conto capitale di finanziamenti soci infruttiferi di cui all'Articolo 6.3., da effettuarsi entro [15 giorni] dalla richiesta del Consiglio di Amministrazione.
- 6.5. I Soci Privati si impegnano, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività e dietro specifica richiesta del Politecnico, ad anticipare i conferimenti in denaro spettanti al Politecnico stesso in attesa che quest'ultimo riceva le erogazioni da parte del MUR.
- 6.6 Rimane inteso che in nessun caso il Politecnico potrà essere gravato da patti che richiedano contributi in denaro ulteriori rispetto alle somme erogate ai sensi dell'Articolo 6.4(a). In particolare, in caso fossero necessari ulteriori apporti patrimoniali per il perseguimento dello scopo sociale, essi dovranno essere integralmente procurati dai Soci Privati e



nessun onere potrà derivare al Politecnico di Torino dalla erogazione in favore della Società dei relativi finanziamenti.

7. Trasferimento dei rischi

7.1 Con la sottoscrizione del presente Patto Parasociale il Socio/i Privato/i dichiara e riconosce che l'operazione, trattandosi di partenariato pubblico-privato, è caratterizzata dai seguenti rischi:

- a) Rischio di realizzazione/costruzione: rischio di progettare e realizzare l'infrastruttura in modo difforme dal progetto approvato dal MUR e da quello contenuto nell'Offerta/e risultata/e aggiudicataria/e, con aumento di costi e dei tempi di realizzazione, nonché mancato rispetto degli obiettivi intermedi e finali associati al Progetto con addebito di penali come previste dal contratto di servizio;
- b) Rischio di disponibilità: rischio di manutenzione straordinaria, non preventivata, sui beni conferiti *in kind* nella società;
- c) Rischio di domanda: obbligo in capo al Socio/i Privato/i di acquistare, almeno a prezzo di mercato, i servizi correlati all'Infrastruttura, laddove la domanda di mercato di detti servizi non permetta di raggiungere gli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società;
- d) Rischio di impresa: rischio di perdita del capitale sottoscritto, dei conferimenti e del finanziamento apportato dal socio/i operativo/i;
- e) Rischio di perdita, ritardo o restituzione del contributo MUR: obbligo in capo al/i Socio/i Privato/i di dover sopperire al ritardo nell'erogazione del contributo da parte del MUR o, in caso di perdita o restituzione del contributo, l'obbligo di far fronte a tale evenienza salvo che ciò sia addebitabile al Politecnico in ragione di suoi inadempimenti.

8. Durata

Le previsioni del presente Patto Parasociale si applicheranno, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, lett. d), del D. lg. n. 175 del 2016, a partire della data odierna e per i successivi 18 (diciotto) anni, fatta salva la facoltà delle Parti di modificarle di comune intesa in qualsiasi momento.

9. Disposizioni varie



9.1 Rappresentanti Comuni

9.1.1 In forza del presente Patto Parasociale, i Soci Privati nominano irrevocabilmente [_____] quale solo ed esclusivo rappresentante comune di tutti i Soci Privati nonché di ciascuno di essi (il "**Rappresentante Comune**") e conferiscono allo stesso tutti i poteri di agire in nome e per conto di ciascuno dei Soci Privati ai fini della gestione e della definizione di qualsiasi aspetto relativo all'esecuzione di questo Patto Parasociale. Qualsiasi comunicazione scritta proveniente dal Rappresentante Comune, così come il suo contenuto, sarà vincolante ed efficace per tutti i Soci Privati come se provenisse dai medesimi; qualsiasi comunicazione scritta inviata dal Politecnico di Torino al Rappresentante Comune sarà efficace nei confronti di tutti i Soci Privati come se fosse indirizzata ai medesimi. Il mandato al Rappresentante Comune è conferito anche nell'interesse del Politecnico e, pertanto, è irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723, secondo comma, del Codice civile.

9.2. Riservatezza

9.2.1 Le Parti si impegnano a:

- non utilizzare le Informazioni Confidenziali tranne che per lo scopo per cui le stesse sono state fornite;
- non rivelare le Informazioni Confidenziali a terzi senza il preventivo consenso scritto degli altri soci o di chi ne detiene la proprietà;
- in caso di apposita richiesta in tale senso da parte del socio che ne detiene la proprietà, restituire o alternativamente distruggere tutte le Informazioni Confidenziali divulgate, comprese le eventuali copie in formato digitale.

9.2.2 La perdita, per qualsiasi causa, dello status di Socio non determina il venir meno in capo al soggetto degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo, se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dall'evento che ha determinato la perdita della predetta qualità e sempre che le Informazioni Confidenziali non siano divenute pubbliche per cause non imputabili ai Soci o ai soggetti che non posseggano più detta



qualità.

Per i fini di cui al presente articolo sono da intendersi Informazioni Confidenziali le informazioni che le Parti identificheranno come tali.

9.3 Intero accordo e modifiche

9.3.1 Il presente Patto Parasociale:

- a) costituisce l'accordo integrale tra le Parti in relazione all'oggetto del presente Patto Parasociale e sostituisce tutti i precedenti accordi, se esistenti, relativi allo stesso oggetto; e
- b) non può essere modificato oralmente, ma soltanto tramite un accordo scritto firmato da tutte le Parti.

9.4 Comunicazioni

9.4.1 Qualsiasi notifica o altra comunicazione tra le Parti relativa al presente Patto Parasociale dovrà essere fatta per iscritto, e sarà considerata debitamente recapitata se consegnata a mano o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere espresso, o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

- a) _____
se per il Politecnico di Torino

- b) _____
se per i Soci Privati a:

o agli altri indirizzi dei medesimi che le Parti comunicheranno secondo le modalità previste dal presente articolo 9.1.

9.4.2 Qualsiasi comunicazione inviata ai sensi del presente articolo 9.1 sarà considerata ricevuta (a) se consegnata a mano, al momento della consegna, (b) se trasmessa tramite corriere o con raccomandata con ricevuta di ritorno, alla data di consegna come risultante del rapporto del vettore, (c) se inviata tramite PEC, al momento della consegna come risultante del rapporto elettronico.

9.5 Nullità

9.5.1 Nel caso in cui qualsiasi disposizione del presente Patto Parasociale dovesse essere ritenuta nulla, illecita o inefficace in



tutto o in parte, le Parti dovranno negoziare in buona fede al fine di concordare in modo soddisfacente per entrambe i nuovi termini delle disposizioni da sostituire con le disposizioni trovate nulle, illecite o inefficaci, raggiungendo il più possibile il medesimo effetto commerciale, industriale ed economico.

9.6 Tolleranza

- 9.6.1 L'eventuale tolleranza di una parte dell'inadempimento di un'altra Parte ad una o più disposizioni del presente Patto Parasociale non costituirà né potrà essere interpretata come rinuncia di detta parte ai diritti alla medesima spettanti in conseguenza di detto inadempimento.

10 Legge Applicabile e Foro Competente

- 10.1 Il presente Patto Parasociale, e i diritti e gli obblighi delle Parti ai sensi dello stesso, saranno governati dalla, e interpretato ai sensi della, legge italiana.
- 10.2 Per qualsiasi controversia inerente il presente Patto Parasociale, le Parti eleggono foro competente in via esclusiva il Foro di Torino.
